



DETERMINA N. 34 DEL 04-03-2016

OGGETTO: INCARICO TECNICO ALL'INGEGNERE ROBERTO RIMONDI PER LA DIVISIONE MILLESIMALE DELLA CASA PROTETTA DI CREPELLANO.

LA DIRETTORA

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 114 con riferimento all'Azienda speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- l'atto con cui è stata costituita l'Azienda speciale di tipo consortile denominata "Insieme" Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009 e il successivo atto integrativo repertoriato al n.12096 in data 19.12.2013;
- l'atto repertorio n.17/2013 con cui i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno hanno costituito l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in conformità all'art.32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n.21/2014 con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, socio-sanitari e che prevede che in attuazione della Legge Regionale n.12/2013, l'Unione si avvarrà per la produzione e erogazione dei servizi sociali dell'Azienda speciale dell'Unione, costituita ai sensi dell'art 114 del D.Lgs n. 267/2000;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione n.28 del 18 dicembre 2015 e dell'Assemblea Consortile n.6 del 21 dicembre 2015 con cui è stato preso atto della trasformazione dell'Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione, del trasferimento delle suddette quote e dello schema del nuovo statuto;
- la deliberazione dell'Unione dei Comuni n.27 del 28 dicembre 2015 con cui sono state approvate l'acquisizione, da parte dell'Unione, delle quote di capitale di dotazione di "Insieme" cedute dai Comuni; la trasformazione dell'Azienda speciale di tipo consortile - "Insieme" Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia - in Azienda Servizi per la Cittadinanza "Insieme", Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia e lo Statuto dell'Azienda speciale;

Rilevato che, a seguito delle sopracitate deliberazioni, in data 30 dicembre 2015 con sottoscrizione di apposito atto del notaio Dott.ssa Elena Tradii a seguito della cessione e trasferimento delle quote di capitale dai Comuni all'Unione dei Comuni:

- l'azienda "Insieme" si è trasformata da Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione
- Azienda Servizi per la Cittadinanza Insieme Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia
- è stato approvato il nuovo Statuto;

Dato atto che la trasformazione di Insieme da Azienda speciale di tipo consortile ad Azienda Speciale dell'Unione avviene senza soluzione di continuità e senza modificarne la

natura giuridica di ente pubblico non economico strumentale all'Unione dei Comuni e che l'Azienda speciale dell'Unione resta titolare di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;

Vista la Delibera dell'Assemblea Consortile n. 1 del 23/04/2015 avente ad oggetto "Approvazione del piano programma 2015/2017, del bilancio pluriennale di previsione 2015/2017 e del bilancio annuale economico preventivo 2015";

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 7, comma 6, 6 bis e 6 ter del D. Lgs n. 165/2001, integrato dall'art. 32 del decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006 e dall'art. 3, comma 76 della L. n. 244/2007 e modificato dall'art. 46 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, le pubbliche amministrazioni sono tenute a disciplinare e rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

Considerato che la suddetta normativa impone di accertarsi dei seguenti presupposti che risultano soddisfatti:

- non sono presenti all'interno di ASC figure professionali analoghe da destinare allo svolgimento di tali prestazioni qualificate e/o specialistiche e rientranti nell'attività ordinaria dell'azienda;
- la prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata;
- è stato preventivamente determinato durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Considerato che si rende necessario la redazione di tabelle millesimali in funzione degli spazi gestiti, ai collegamenti verticali (scale ed ascensori), ai terrazzi e alla ripartizione delle spese di riscaldamento di ASC Insieme e della Cooperativa Ancora;

Dato atto che:

- si è proceduto alla selezione del professionista qualificato richiedendo tre preventivi e valutando la presenza dei requisiti di professionalità da parte di studi tecnici professionali iscritti all'albo degli ingegneri;
- sono pervenute ad ASC, per la redazione di queste tabelle n° 3 offerte:
 1. Studio Tecnico Rimondi con sede a Bologna in Via Fioravanti n.57 Prot. N. 814-2016 del 05/02/2016;
 2. Studio Tecnico Gabrielli con sede a Bologna in Via N.Sauro n.28 Prot. N. 873-2016 del 08/02/2016;
 3. Studio Tecnico Ing. Fabio Mignani con sede a Bologna in Via Delle Scuole n. 20/2°/F Prot. N. 1061-2016 del 15/02/2016.

Valutato che l'offerta dello Studio Tecnico Rimondi è risultato economicamente più conveniente e tecnicamente soddisfacente;

Dato atto che:

- l'attività richiesta allo Studio Tecnico Rimondi comporterà un costo presunto a carico di ASC di Euro 2.000,00, più oneri fiscali, previdenziali (C.P. pari al 4% del compenso ed I.V.A. come per legge);
- la spesa per la liquidazione dei compensi dovuti è imputata al centro di costo dell'Area Non Autosufficienza;

Visto il D. Leg.vo n. 267/2000;

Visto lo Statuto;

DETERMINA

di affidare un incarico, secondo il disciplinare allegato al presente atto, allo Studio Tecnico Rimondi per la redazione di tabelle millesimali in funzione degli spazi gestiti, ai collegamenti verticali (scale ed ascensori), ai terrazzi e alla ripartizione delle spese di riscaldamento di ASC Insieme e della Cooperativa Ancora come esattamente indicato nella lettera di richiesta di offerta e nel preventivo agli atti;

di dare atto che:

- l'intervento richiesto allo Studio Tecnico Rimondi comporterà un costo presunto a carico di ASC di Euro 2.000,00, più oneri fiscali, previdenziali (C.P. pari al 4% del compenso ed I.V.A. come per legge);

- la spesa per la liquidazione dei compensi dovuti è imputata al centro di costo dell'Area Non Autosufficienza;

- **di pubblicare** sul sito internet di ASC Insieme il presente atto, precisando che l'incarico avrà efficacia a decorrere da quella data.

Casalecchio di Reno, 4 Marzo 2016

La Direttrice

Cira Solimene



DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER L'AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO ALL'INGEGNERE ROBERTO RIMONDI PER LA DIVISIONE MILLESIMALE DELLA CASA PROTETTA DI CREPELLANO.

In esecuzione della Determina n.34/2016

TRA

Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia” con sede in via Cimarosa 5/2, 40033 Casalecchio di Reno, P. IVA 02985591201, successivamente denominata “Azienda” rappresentata dalla sua Dirigente, Cira Solimene, che agisce in esecuzione del provvedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione

E

l'Ing. Roberto Rimondi, dello Studio Tecnico Rimondi con sede a Bologna in Via Fioravanti n.57 C.F. RMNRRT71A21A944J

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – CONFERIMENTO INCARICO

L'Azienda Speciale InSieme, come sopra rappresentata, conferisce all'ing. Rimondi Roberto, un incarico professionale per lo svolgimento della divisione millesimale della Casa Protetta di Crespellano, ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'incarico viene conferito secondo le condizioni e modalità di cui al presente disciplinare, di seguito indicate.

ART. 2 – DURATA DELL'INCARICO

La durata dell'incarico è stabilita per l'anno 2016, a partire dal mese di Marzo, fino a fine perizia tecnica.

ART. 3 CORRISPETTIVO DELL'INCARICO

Per lo svolgimento dell'incarico viene corrisposto un compenso di Euro 2.000,00, più oneri fiscali, previdenziali (C.P. pari al 4% del compenso ed I.V.A. come per legge), a seguito di fatturazione elettronica.

ART. 4 DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente incarico viene conferito ai sensi dell'arti 2229 e ss. Del Codice Civile, la cui caratteristica principale è l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione. Ne consegue che non sono previste sanzioni disciplinari.

ART. 5 – INADEMPIENZE E RESPONSABILITA'

In caso di inadempimento delle prestazioni dovute, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del presente contratto, previa diffida ad effettuare le prestazioni dovute entro 10 giorni o, in

caso di urgenza per la salvaguardia della continuità del servizio, immediatamente, salvo il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 224 del Codice Civile.

Nel caso in cui l'incaricato non esegua le prestazioni dovute l'Azienda potrà rivolgersi ad altro professionista addebitando i relativi costi all'incaricato inadempiente salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 6 – RECESSO

Il presente incarico potrà essere risolto anticipatamente dalle parti prima della naturale scadenza ed in qualsiasi momento, mediante lettera raccomandata a.r. con preavviso di 15 (quindici) giorni.

Alla scadenza naturale il contratto si intenderà automaticamente risolto, senza bisogno di comunicazione alcuna.

La risoluzione anticipata comporterà il pagamento al Professionista del servizio effettivamente prestato.

ART. 7 - OBBLIGHI

L'incaricato è tenuto all'osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione vigente.

ART. 8 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'Azienda autorizza il consulente incaricato, in relazione agli adempimenti connessi al presente incarico, a trattare e a comunicare a terzi i dati personali e sensibili, nel rispetto del D. Lgs 196/2003 – Codice in materia di trattamento dei dati personali

ART. 9 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il professionista dichiara di essere a conoscenza che il D.P.R. 62/2013, cd "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in vigore dal 19/06/2013, prevede all'art. 2 che, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice siano estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzino opere in favore delle amministrazioni. La violazione degli obblighi derivanti da tale Codice può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto. Il suddetto Codice è disponibile anche sul sito www.ascinsieme.it.

ART.10 - STIPULA

Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente accordo ed ogni sua clausola sono stati oggetto di negoziazione fra loro.

Le parti si danno altresì reciprocamente atto dell'avvenuto scambio di informative ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ognuna manifestando, altresì, il consenso al trattamento dei dati personali effettuati dall'altra parte.

La presente scrittura privata è esente da bollo a norma del DPR 642/72 allegato A Tariffa Parte II art 24 (atti e documenti redatti sotto forma di corrispondenza) e soggetta a registrazione solo in caso d'uso ex art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Casalecchio di Reno, lì 4 Marzo 2016

La Direttrice

Cira Solimene

(firmato digitalmente)

Il Professionista
